

Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 23 marzo 2006

Harold Price contro Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia

Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE - Lavoratori - Riconoscimento delle formazioni professionali - Obbligo di superare una prova attitudinale senza la possibilità di optare per un tirocinio di adattamento - Attività di aste pubbliche volontarie di beni mobili

Causa C-149/05

raccolta della giurisprudenza 2006 pagina I-07691

I – Osservazioni preliminari

1. Il presente procedimento riguarda l'accesso alla professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili in Francia e il relativo riconoscimento di un diploma ottenuto nel Regno Unito di «Bachelor of Arts in Fine Arts Valuations» (diploma britannico di banditore d'asta). Si tratta della questione se sia applicabile la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (in prosieguo: la «direttiva 92/51») (2), oppure la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (in prosieguo: la «direttiva 89/48») (3), in particolare della questione dell'interpretazione della nozione di «professione di consulenza legale» ai sensi di tali direttive. Per ragioni di completezza va ricordato che entrambe tali direttive sono state sostituite nel frattempo dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4), che dev'essere recepita dagli Stati membri entro il 20 ottobre 2007.

II – Contesto normativo

A – Diritto comunitario

2. La direttiva 89/48 introduce un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. La direttiva 92/51 completa la direttiva generale in materia di diplomi di istruzione superiore per le professioni che non richiedono nessun diploma tra quelli disciplinati dalla direttiva 89/48.

3. Ai sensi dell'art. 2 di entrambe, le direttive si applicano a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in un altro Stato membro.

4. Ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva 89/48 e dell'art. 1, lett. e), della direttiva 92/51, per professione regolamentata si intende l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono una determinata professione in uno Stato membro.

5. Ai sensi dell'art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48 e dell'art. 1, lett. f), secondo comma, della direttiva 92/51, quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:

- rilasci ai suoi membri un diploma,
- esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte, e
- conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale diploma.

6. L'art. 1, lett. d), terzo comma, della direttiva 89/48 prevede che nell'allegato sia riportato un elenco non tassativo delle associazioni o organizzazioni che, al momento dell'adozione della direttiva, soddisfino alle condizioni del secondo comma. Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad un'associazione o organizzazione, esso ne informa la Commissione che pubblica questa informazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Per il Regno Unito nel n. 13 è fatto il nome della «Royal Institution of Chartered Surveyors» (regia associazione britannica di banditori d'asta; in prosieguo: la «RICS»).

7. L'art. 1, lett. a), di entrambe le direttive contiene una definizione legale della nozione di «diploma». Per diploma, ai sensi della direttiva 89/48, si intende qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, quando, tra l'altro, risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi di livello universitario di durata minima di tre anni, oppure di durata equivalente se a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi universitari. Riguardo al diploma di cui alla direttiva 92/51, l'art. 1, lett. a), punto i), secondo trattino, esige, tra le varie condizioni, che dal titolo di formazione risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi di livello

universitario diverso da quello di cui all'art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente se a tempo parziale.

8. L'art. 3 della direttiva 89/48, che espone i principi per l'accesso a o l'esercizio di una professione regolamentata, per il caso in cui l'accesso a o l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato nello Stato membro ospitante al possesso di un diploma, stabilisce, tra l'altro, che l'autorità competente non può rifiutare al cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a o l'esercizio di tale professione alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini, se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione nel suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro.

9. L'art. 3 della direttiva 92/51 si distingue per l'ambito di applicazione. Esso in sostanza si applica quando nello Stato membro ospitante l'accesso a o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma ai sensi di una delle due direttive, e il richiedente possiede uno dei due diplomi.

10. Entrambe le direttive prevedono alla fine, nel loro rispettivo art. 3, n. 1, lett. b), per i richiedenti che non dispongono del diploma prescritto, tra l'altro, la possibilità di ottenere l'accesso alla professione nello Stato membro ospitante, anziché sulla base di un titolo di formazione, in base all'esercizio per almeno due anni della professione in un altro Stato membro.

11. L'art. 4 di entrambe le direttive consente al rispettivo Stato ospitante di vincolare l'accesso ad una professione regolamentata a determinate condizioni. Ai sensi del n. 1, lo Stato membro ospitante può esigere dal richiedente in primo luogo la prova di un'esperienza professionale, oppure in secondo luogo un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale (in prosieguo, anche: l'«esame d'idoneità»). Quando lo Stato ospitante fa uso della seconda possibilità, deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento o l'esame d'idoneità. In deroga a questo principio, lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento e l'esame d'idoneità, qualora si tratti di professioni il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività professionale consista nel fornire consulenze e/o assistenza in materia di diritto nazionale.

B – Diritto nazionale

12. Gli artt. da L. 321-1 a L. 321-38 del codice commerciale francese disciplinano le aste pubbliche volontarie di beni mobili. Nell'art. L. 321-4 viene determinata nei particolari l'attività delle società che organizzano queste vendite all'asta.

13. L'art. L. 321-8 prevede che ci deve essere tra i dirigenti, i soci o i loro impiegati almeno una persona che disponga delle qualifiche necessarie per dirigere una vendita all'asta o che sia titolare di un diploma o di un'abilitazione riconosciuti equivalenti in questa materia, in base alle condizioni definite con decreto del Conseil d'Etat (Consiglio di Stato).

14. Il decreto 19 luglio 2001, n. 2001-650, di attuazione degli articoli da L. 321-1 a L. 321-38 del codice commerciale, relativo alle aste pubbliche volontarie di beni mobili (in prosieguo: il «decreto») stabilisce, nei suoi artt. 16-25, le qualifiche richieste per dirigere aste pubbliche volontarie di beni mobili, e un regolamento 29 agosto 2001 fissa il programma e le modalità dell'esame di accesso al tirocinio richiesto per dirigere le dette aste.

15. L'art. 16 del decreto dispone, tra l'altro, quanto segue:

«(...) Nessuno può dirigere aste pubbliche volontarie di beni mobili se non soddisfa le seguenti condizioni:

(...)

3. (...) essere titolare di un diploma nazionale in giurisprudenza e di un diploma nazionale in storia dell'arte, arti applicate, archeologia o arti figurative, dei quali diplomi almeno uno dev'essere di laurea, mentre l'altro deve attestare un livello di formazione che corrisponda almeno a due anni di studi di livello universitario, oppure titolare di titoli o diplomi riconosciuti in via di deroga, il cui elenco viene stabilito con decreto interministeriale del Ministro della Giustizia e del Ministro dell'Insegnamento universitario;
4. aver superato l'esame di accesso al tirocinio previsto alla sezione 1 del presente capo;
5. avere compiuto il tirocinio menzionato al punto 4 alle condizioni previste alla sezione 2 del presente capo».

16. L'art. 45 del decreto riguarda le qualifiche richieste ai cittadini di uno Stato, diverso dalla Francia, che sia membro della Comunità europea o aderente allo Spazio economico europeo. Esso dispone quanto segue:

«Sono considerati in possesso delle qualifiche richieste per dirigere le aste pubbliche volontarie di beni mobili senza dover soddisfare le condizioni previste dall'articolo 16, punti 3, 4 e 5, i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che abbiano seguito con successo un ciclo di studi di livello universitario della durata di almeno un anno, o di durata equivalente in caso di studi a tempo parziale, che li prepari all'esercizio di tale attività, e che ponga come condizione di accesso, tra l'altro, il compimento del ciclo di studi secondari necessario per accedere all'insegnamento di livello universitario, e che siano in possesso della formazione professionale eventualmente richiesta in aggiunta a tale ciclo di studi di livello universitario, e siano titolari:

- 1) di uno o più diplomi, certificati o altri titoli che consentano l'organizzazione di aste pubbliche volontarie di beni mobili in uno Stato membro o in uno Stato aderente che disciplini l'accesso all'esercizio della professione, rilasciati:
 - a) dall'autorità competente di tale Stato e che sanciscano una formazione acquisita in modo preponderante in uno Stato membro o in uno Stato aderente, oppure in uno Stato terzo presso istituti di istruzione che forniscano una formazione conforme alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro o aderente;
 - b) oppure da uno Stato terzo, a condizione che sia fornito un'attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro o dello Stato aderente che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo, il quale certifichi che il titolare di tale diploma, certificato o altro titolo è in possesso di un'esperienza professionale di almeno tre anni in detto Stato;
- 2) o di uno o più diplomi, certificati e altri titoli che sanciscano una formazione regolamentata, specificamente orientata all'esercizio della professione, in uno Stato membro o in uno Stato aderente che non disciplini l'accesso a o l'esercizio della detta professione;

- 3) o di uno o più diplomi, certificati o altri titoli ottenuti in uno Stato membro o in uno Stato aderente che non disciplini né l'accesso a o l'esercizio della detta professione né la formazione per l'esercizio di tale professione, purché si dimostri che la professione è stata esercitata a tempo pieno in detto Stato per almeno due anni durante i dieci anni precedenti, o per un periodo equivalente in caso di esercizio a tempo parziale, a condizione che tale esercizio sia attestato dalle autorità competenti del detto Stato».

17. L'art. 48 del decreto attribuisce al «Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques» (l'associazione francese competente in materia di aste pubbliche volontarie di beni mobili; in prosieguo: il «Conseil») la competenza a verificare le domande di riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli delle persone che soddisfino le condizioni previste dall'art. 45 e che vogliono stabilirsi in Francia.

18. L'art. 49 del decreto precisa quanto segue:

«Qualora la sua formazione verta su materie sostanzialmente diverse da quelle che figurano nei programmi dei diplomi e dell'esame professionale menzionati all'articolo 19, o qualora una o più delle attività professionali, il cui esercizio è subordinato al possesso di tali diplomi e al superamento del detto esame, non siano disciplinate nello Stato membro d'origine o di provenienza o siano disciplinate in modo sostanzialmente diverso, l'interessato deve superare, davanti alla commissione prevista dall'articolo 20, un esame d'idoneità il cui programma e le cui modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia.

Il Conseil stabilisce le materie del programma menzionato al comma precedente sulle quali il candidato, tenuto conto della sua formazione iniziale, deve essere interrogato.

Il Conseil notifica ai candidati i risultati dell'esame d'idoneità.

Nessuno può presentarsi più di tre volte all'esame».

III – Fatti, causa principale e questioni pregiudiziali

19. Il sig. Price è titolare del diploma di «Bachelor of Arts with second class honours in Fine Arts Valuations» [«with second class honours» indica un buon voto; N.d.T.], che è stato riconosciuto dalle organizzazioni professionali nel Regno Unito ed è stato accreditato dalla RICS nonché dalla «Incorporated Society of Values and Auctioneers» (associazione britannica riconosciuta di banditori d'asta). Tuttavia, come risulta dagli atti, il sig. Price non è membro della RICS.

20. L'8 gennaio 2002, il sig. Price presentava al Conseil una domanda di riconoscimento di un diploma, certificato o altro titolo menzionato dall'art. 48 del decreto. Il sig. Price faceva valere un'esperienza professionale di circa due anni nel Regno Unito e una pluriennale in Francia.

21. Con decisione 19 giugno 2003 il Conseil consentiva al sig. Price di sottoporsi all'esame d'idoneità di cui all'art. 49 del decreto, e dichiarava che egli sarebbe stato valutato nelle seguenti materie: materie giuridiche – procedure di asta pubblica – normativa professionale. L'11 settembre 2003 il Conseil respingeva il reclamo amministrativo, che il sig. Price aveva presentato contro tale decisione.

22. Con ricorso 19 agosto 2003, il sig. Price chiedeva alla Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) l'annullamento dell'impugnata decisione del Conseil e chiedeva che venisse accertato che egli «soddisfa le condizioni per poter dirigere le aste pubbliche volontarie di beni mobili». In subordine, il sig. Price chiedeva di proporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione se l'organizzazione di aste pubbliche volontarie di beni mobili rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 4 della direttiva 92/51, che consente allo Stato ospitante di riservarsi la scelta tra il tirocinio di adattamento e l'esame d'idoneità.

23. Dato che la Cour d'appel de Paris riteneva necessaria l'interpretazione del diritto comunitario, essa proponeva alla Corte di giustizia, con sentenza 23 marzo 2005, depositata presso la cancelleria della Corte di giustizia il 4 aprile 2005, la seguente questione pregiudiziale:

- 1) Se la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, si applichi alla direzione di aste pubbliche volontarie di beni mobili, come regolata dagli artt. da L. 321- 1 a L.321- 3, L.321-8 e L.321-9 del codice commerciale francese.
- 2) Se, in caso di risposta affermativa, lo Stato membro ospitante possa avvalersi della deroga all'art. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, prevista dall'art. 4, n. 1, lett. b), [terzo] comma, della direttiva.

IV – Sulla prima questione pregiudiziale

24. Con la sua prima questione il giudice del rinvio desidera sapere se la direttiva 92/51 si applichi alla direzione di aste pubbliche volontarie di beni mobili. Dato che l'ambito di applicazione ratione personae della direttiva 92/51 non è più controverso, perché il sig. Price, in quanto britannico, è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e vorrebbe esercitare in un altro Stato membro, vale a dire in Francia, la direzione di aste pubbliche volontarie, resta da indagare se ciò rientri nell'ambito di validità ratione materiae della direttiva 92/51. Se non dovesse essere questo il caso, dovrebbe essere presa in considerazione la direttiva 89/48.

A – La condizione generale di applicazione: regolamentazione della professione nello Stato ospitante

25. La direttiva 92/51, come la direttiva 89/48, può essere applicata soltanto se la direzione di aste pubbliche volontarie in Francia, Stato ospitante, rientri nella nozione di professione regolamentata ai sensi delle rispettive direttive.

26. Per professione regolamentata si intende, ai sensi della definizione legale di cui all'art. 1 di entrambe le direttive, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate, che costituiscono questa professione in uno Stato membro.

27. L'art. 1 di entrambe le direttive definisce attività professionale regolamentata un'attività professionale per la quale l'accesso o l'esercizio o una delle modalità di esercizio in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma.

28. Il concetto di professione regolamentata si deve interpretare in modo autonomo a livello comunitario. Pertanto, anche la questione se talune attività costituiscano una professione ai sensi della direttiva 89/48 deve essere decisa alla luce del diritto comunitario.

29. Secondo la giurisprudenza costante della Corte (5) sussiste una regolamentazione se nello Stato membro di cui trattasi ci sono disposizioni per l'accesso a tale professione o per l'esercizio dell'attività. Una tale disciplina giuridica può essere diretta o indiretta. Una disciplina è diretta quando le disposizioni legislative o amministrative dello Stato membro ospitante istituiscono un regime, che produce l'effetto di riservare espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfano a talune condizioni e di vietare l'accesso a quelle che non le soddisfano (6).

30. In Francia le società di aste pubbliche volontarie di beni mobili sono disciplinate dagli artt. da L. 321-4 a L. 321-38 del codice commerciale. Dato che in queste società, ai sensi dell'art. L. 321-8, deve lavorare almeno una persona che possieda la qualifica di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili, gli artt. da L. 321-4 a L. 321-38, anche se indirettamente, disciplinano l'attività di tale direttore. L'art. L. 321-9 contiene una norma diretta che, tra l'altro, dispone che soltanto i direttori di aste pubbliche volontarie di beni mobili sono autorizzati a dirigere le vendite all'asta.

31. L'accesso all'attività di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili in Francia è disciplinato dal decreto in modo dettagliato. In particolare, gli artt. 16 e segg. del decreto stabiliscono che l'accesso a tale attività è condizionato al possesso di una laurea in giurisprudenza e di un altro diploma universitario, al superamento di un esame d'idoneità e al compimento di un tirocinio.

32. Anche la possibilità, prevista dall'art. 45 del decreto, di accesso di cittadini dell'Unione europea e di cittadini di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo alla direzione di aste pubbliche volontarie di beni mobili è subordinata a determinate, speciali condizioni.

33. Di conseguenza, sia l'avvio che l'esercizio dell'attività di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili sono direttamente disciplinati in Francia da disposizioni di legge, dato che il loro esercizio è riservato soltanto a coloro che siano in possesso di determinate qualifiche. Quindi questa attività è una professione regolamentata nello Stato ospitante.

B – L'individuazione delle direttive applicabili

34. Nel corso del procedimento è stato più volte segnalato che non sarebbe applicabile la direttiva 92/51 indicata dal giudice del rinvio, bensì la direttiva 89/48. Perciò nel prosieguo si deve esaminare quale delle due direttive si applichi in un contesto quale quello della causa principale.

1. La delimitazione degli ambiti di applicazione delle due direttive sul riconoscimento

35. Prima di risolvere la questione se la formazione per la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili rappresenti un diploma ai sensi della direttiva 92/51, è utile determinare innanzitutto l'ambito di applicazione di entrambe le direttive.

36. Affinché la direzione di aste pubbliche volontarie di beni mobili rientri nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/51, essa dovrebbe essere una professione regolamentata nello Stato ospitante ai sensi dell'art. 3, n. 1, in combinato disposto con l'art. 1, n. 1, lett. e), della direttiva 92/51 e per l'accesso a tale professione dovrebbe essere richiesto un diploma ai sensi dell'art. 3, n. 1, in combinato disposto con l'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva 92/51.

37. La direttiva 92/51 rappresenta, come dimostrano il suo terzo, quarto e nono considerando, un'integrazione e un'estensione dell'orientamento che è alla base della direttiva 89/48. Secondo il terzo considerando la direttiva 89/48 si limita al riconoscimento dei diplomi universitari. Secondo il quarto e nono considerando deve essere perciò istituito, attraverso la direttiva 92/51, un sistema complementare, che «(...) deve riguardare i gradi di formazione che non sono stati previsti dal sistema generale iniziale, ossia quello corrispondente alle altre formazioni nell'istruzione postsecondaria e alle formazioni assimilate, nonché quello corrispondente all'istruzione secondaria lunga o breve, eventualmente completata da una formazione o una pratica professionali».

38. Per la delimitazione degli ambiti di applicazione di entrambe le direttive sul riconoscimento è dunque decisivo il grado di formazione. Le due direttive sul riconoscimento abbracciano complessivamente, sotto il profilo sistematico, tre gradi di formazione professionale: la formazione secondaria, brevi cicli di studi e tutti i cicli di studi indicati nell'allegato C nonché i diplomi di livello universitario dopo corsi di almeno tre anni (7).

39. Dato che la direttiva 92/51, ai sensi del suo art. 1, lett. a), comprende i primi due gradi di formazione e che la direttiva 89/48, ai sensi del suo art. 1, lett. a), riguarda il terzo grado di formazione, nella cornice della direttiva 92/51, oltre ad un riconoscimento previsto nell'ambito di ciascun grado di formazione, deve aver luogo anche un riconoscimento tra questi gradi (la cosiddetta passerella).

40. Questa passerella o lasciapassare tra i gradi distinti di formazione ha portato ad una disciplina sul riconoscimento estremamente complessa, che è fissata nell'art. 3 della direttiva 92/51. Ai sensi dell'art. 3 della direttiva 92/51 sono dunque possibili numerose ipotesi di riconoscimento, che rientrano nell'ambito della direttiva 92/51 o in quello della direttiva 89/48 oppure in nessuno dei due. Qui di seguito cercherò ora di fornirne un quadro sistematico.

41. Innanzi tutto, nell'art. 3, n. 1, della direttiva 92/51 si distingue secondo che lo Stato ospitante esiga per l'esercizio della relativa professione un diploma ai sensi della direttiva 92/51 oppure della direttiva 89/48.

42. Poi si deve verificare se nello Stato di formazione del richiedente la professione di cui trattasi sia in qualche modo disciplinata [art. 3, n. 1, lett. a) o b), della direttiva 92/51]. Se non è questo il caso, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), l'applicazione della direttiva 92/51 dipende poi dal fatto che il richiedente nel caso concreto abbia esercitato per un tempo determinato la professione di cui trattasi. Se non si riscontra nessuna delle alternative, nessuna delle due direttive sul riconoscimento è applicabile, ma lo Stato ospitante rimane comunque vincolato al rispetto delle libertà fondamentali.

43. Qualora la professione sia disciplinata nello Stato di formazione, si dovrebbe verificare in un secondo momento se lo Stato di formazione esiga un diploma ai sensi della direttiva 92/51 oppure della direttiva 89/48 per l'accesso a tale professione.

44. In ultimo, si deve verificare, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 92/51, se il richiedente possieda anche effettivamente il diploma richiesto dallo Stato di formazione. Se, invece, il richiedente non è in possesso del diploma necessario, allora, come nel caso di esperienza professionale insufficiente [art. 3, n. 1, lett. b)], non è applicabile nessuna delle due direttive, ma la libertà fondamentale che tutela la professione di cui trattasi (8). Inoltre sono applicabili a questa situazione, in particolare, i principi ricavati dalle libertà fondamentali nella sentenza Vlassopoulou (9).

45. Affinché la direttiva 92/51 si applichi alla causa principale in esame, dovrebbe dunque verificarsi uno dei tre casi seguenti:

- lo Stato ospitante e quello di formazione esigono un diploma ai sensi della direttiva 92/51 e il richiedente ne possiede uno [art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 92/51]; oppure
- uno dei due Stati esige un diploma ai sensi della direttiva 92/51 e l'altro ne esige uno ai sensi della direttiva 89/48 e il richiedente possiede il diploma richiesto dallo Stato di formazione (cosiddetta passerella, in conformità all'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 92/51) (10); oppure
- lo Stato ospitante esige un diploma ai sensi della direttiva 92/51, la professione corrispondente non è disciplinata nello Stato di formazione, ma il richiedente ha la necessaria esperienza professionale (art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 92/51).

46. Per stabilire se nella causa principale si verifichi uno di questi casi, occorre accertare quale diploma esiga lo Stato ospitante, se la professione sia regolamentata nello Stato di formazione e quale diploma esiga lo Stato di formazione.

2. Le condizioni in dettaglio

a) Il tipo di diploma richiesto dallo Stato ospitante

47. Per determinare quale diploma venga richiesto dalla Francia, Stato ospitante, per la direzione di aste pubbliche volontarie di beni mobili si devono analizzare le disposizioni dell'ordinamento francese che disciplinano le condizioni per l'esercizio di tale attività. La risposta a tale questione richiede l'interpretazione della disciplina francese di cui trattasi relativa all'accesso alla professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili. Tuttavia ciò, in linea di massima, non è compito della Corte di giustizia nell'ambito di un procedimento pregiudiziale in base all'art. 234 CE. Per dare al giudice nazionale una risposta utile, vengono date qui di seguito alcune indicazioni relative al diritto nazionale.

48. Le qualifiche richieste per la direzione di aste pubbliche volontarie di beni mobili sono stabilite nell'art. 16 del decreto. Innanzitutto si deve possedere un diploma nazionale in giurisprudenza e un diploma nazionale in storia dell'arte, arti applicate, archeologia o arti figurative; uno di questi diplomi dev'essere almeno una laurea (a conclusione, dunque, di tre anni di studi universitari) e il secondo deve corrispondere ad almeno due anni di studi di livello universitario. Dunque, in complesso, viene richiesta una formazione universitaria di almeno cinque anni. In più, dopo un esame di ammissione, si deve compiere un tirocinio lungo due anni.

49. L'art. 16 del decreto fa dunque dipendere l'esercizio della professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili da diverse condizioni, delle quali tre riguardano la formazione (gli studi universitari, l'esame di ammissione e il tirocinio). Inoltre queste tre condizioni sono elencate una dopo l'altra in sequenza numerica. Dalla lettera si può dedurre che il diploma universitario proprio come il tirocinio costituisce una parte della formazione di un direttore di aste pubbliche volontarie e non rappresenta soltanto una qualifica generale.

50. A favore di questa interpretazione depono anche un argomento teleologico: la ratio legis della normativa, tra l'altro, è che possano fare il tirocinio di due anni soltanto coloro che abbiano già concluso la formazione universitaria richiesta. Il tirocinio rappresenta così un tipo di specializzazione, che è preceduta da una generale formazione giuridica e artistica. Perciò la formazione universitaria è parte necessaria e indispensabile della formazione complessiva per il direttore di aste pubbliche volontarie.

51. Il fatto che ci si debba riferire al risultato finale è messo altresì in evidenza dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, la Corte di giustizia ha stabilito, nella causa Morgenbesser (11), per la professione di avvocato, che una cittadina francese che ha concluso il suo corso di giurisprudenza con una «maîtrise en droit» (laurea in giurisprudenza), ma che non possiede la successiva formazione di avvocato, non può richiamarsi alla direttiva 89/48. Accanto alla qualifica accademica, dunque, si deve anche prendere in considerazione la formazione pratica. Soltanto portando a compimento questa, la formazione complessiva di avvocato può giudicarsi conclusa. Si parla a tale proposito di «prodotto finale», vale a dire, soltanto l'insieme delle due parti della formazione può essere riconosciuto come una formazione completa ai sensi della direttiva 89/48 e non soltanto la formazione pratica ai sensi della direttiva 92/51 (12).

52. Nella sentenza Burbaud (13) la Corte di giustizia ha confermato ciò relativamente alla professione di amministratore ospedaliero e al punto 35 ha stabilito che il titolo della sig.ra Burbaud certifica una formazione almeno triennale di livello universitario. Ciò significa che la Corte di giustizia ha considerato il diploma in giurisprudenza e la successiva formazione come una formazione completa.

53. Questa giurisprudenza riguardante il risultato finale si deve applicare alla professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili di cui al caso di specie. Se, per quanto riguarda la professione di amministratore ospedaliero, la Corte di giustizia considera una formazione universitaria di tre anni ed un'ulteriore formazione biennale di livello universitario come diploma ai sensi della direttiva sui diplomi di istruzione superiore, ciò dovrebbe valere a maggior ragione per quanto riguarda la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili, dato che la formazione per questa professione richiede, oltre a studi di livello universitario, non soltanto uno, ma due diplomi di tale livello (in giurisprudenza e in storia dell'arte o archeologia o arte) e di conseguenza tale formazione dovrebbe rappresentare a maggior ragione un diploma ai sensi della direttiva 89/48.

54. La formazione per la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili consiste, fondamentalmente, in una formazione universitaria di almeno cinque anni e in una formazione professionale di due anni.

55. La professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili è una professione che richiede una formazione strutturata in modo simile a quella di amministratore ospedaliero: in entrambe le professioni si affianca ad una formazione giuridica universitaria un tirocinio, che prepara agli specifici compiti della rispettiva professione e che non comprende soltanto una formazione giuridica.

56. Pertanto, l'obiezione che potrebbe essere avanzata relativamente alla comparabilità con la professione di avvocato, ossia che la formazione per questa professione, a differenza di quella di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili, è una formazione giuridica omogenea, strutturata in una parte teorica ed in una parte pratica, non sarebbe pertinente riguardo alla professione di amministratore ospedaliero.

57. Se si prende come riferimento l'ipotesi normale di formazione prima esposta, la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili rientra nell'ambito della direttiva 89/48.

58. Tuttavia, l'art. 17 del decreto stabilisce che i richiedenti in possesso di un'esperienza professionale di almeno 7 anni, che inoltre superino un esame d'idoneità, in deroga all'art. 16 non necessitano di nessuna formazione ai sensi dell'art. 1 del decreto, e quindi nemmeno di un diploma ai sensi della direttiva 89/48, per l'esercizio della professione di direttore di aste pubbliche volontarie. Dato che, però, questa disposizione è soltanto una deroga alla norma generale di cui all'art. 16 del decreto e che quindi non rappresenta una disciplina autonoma sull'accesso alla professione di direttore di aste pubbliche volontarie, essa è irrilevante ai fini della questione dell'esistenza di un diploma ai sensi della direttiva 89/48.

59. Se, dunque, per valutare i requisiti stabiliti in Francia, ci si basa sull'art. 16 del decreto, il risultato è che lo Stato ospitante, la Francia, esige per l'accesso alla professione di direttore di aste pubbliche volontarie un diploma ai sensi della direttiva 89/48.

60. Tuttavia, ciò vale soltanto nel caso in cui non ci si basi sull'art. 45 del decreto. Infatti secondo tale disposizione è richiesto il compimento di un ciclo di studi di livello universitario di almeno un anno. Dunque, questa disposizione francese richiede soltanto un diploma ai sensi della direttiva 92/51. L'art. 45, per quanto riguarda la sfera d'applicazione *ratione personae*, si applica solo nei confronti dei cittadini di determinati Stati. Dato che a questi appartiene anche il sig. Price, tale disposizione sarebbe applicabile nei suoi confronti.

61. La direttiva 92/51 è applicabile qualora sussista una delle due situazioni: lo Stato ospitante, ossia la Francia, esige soltanto un diploma ai sensi della direttiva 92/51 (applicabilità dell'art. 45 del decreto), oppure sussiste un caso che richieda l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 92/51. Ciò comprende, in primo luogo, la cosiddetta passerella, in cui lo Stato ospitante richiede un diploma ai sensi della direttiva 89/48, ma lo Stato di formazione richiede soltanto un titolo ai sensi della direttiva 92/51. Ciò significa che anche quando si applica l'art. 16 del decreto, la direttiva 92/51 può essere rilevante. In secondo luogo l'art. 3 della direttiva 92/51 prevede l'applicazione di tale direttiva anche quando lo Stato ospitante richiede un diploma ai sensi della direttiva 92/51, ma la professione non è regolamentata nello Stato di formazione e il richiedente ha la necessaria esperienza professionale.

b) I requisiti nello Stato di formazione

62. Affinché sia possibile determinare se lo Stato di formazione richieda un diploma ai sensi della direttiva 92/51 per l'esercizio della professione di direttore di aste pubbliche volontarie, innanzitutto sarebbe necessario verificare se tale professione sia una professione in qualche modo regolamentata nello Stato di formazione.

i) Regolamentazione della professione nello Stato di formazione?

63. Innanzi tutto si deve osservare che la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili non esiste con questo nome nel Regno Unito. La stessa attività viene ivi esercitata da un cosiddetto «Valuer/Auctioneer: Fine Arts».

64. La professione di «auctioneer» non è soggetta a nessuna particolare norma d'accesso. Così, non è necessario né un esame né un'autorizzazione o l'appartenenza ad un'organizzazione professionale. Da ciò deriva che la professione di «Valuer/Auctioneer: Fine Arts» nel Regno Unito è una professione equiparata ad una professione non regolamentata.

65. Tuttavia l'appartenenza a determinate associazioni conferisce particolari vantaggi nell'attività professionale. Alle istituzioni riconosciute nel Regno Unito appartengono ad esempio la RICS, la «Society of Fine Art Auctioneers» oppure la «National Association of Valuers and Auctioneers» (un'associazione britannica di categoria). La RICS conferisce a determinate condizioni il titolo di «Chartered Surveyors» (banditore abilitato) o di «Chartered Arts and Antiques Surveyors» (banditore abilitato, specializzato in arte e antiquariato).

66. L'art. 1, lett. f), secondo comma, della direttiva 92/51 prende in considerazione questa particolarità e stabilisce che un'attività professionale regolamentata da associazioni professionali è assimilata ad una regolamentata dallo Stato, quando la sua normativa è riconosciuta dallo Stato membro interessato.

67. La direttiva 92/51 non precisa quali associazioni professionali e organizzazioni soddisfino questi criteri. Tuttavia, la direttiva 89/48, nel suo art. 1, lett. d), secondo comma, contiene una normativa identica. In un allegato a questa direttiva si trova un elenco di associazioni professionali e organizzazioni, che soddisfano le condizioni. Al numero 13 si trova l'indicazione «Royal Institution of Chartered Surveyors».

68. Rimane però la questione se l'elenco delle associazioni professionali e delle organizzazioni, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48, possa essere applicato analogicamente nei casi di cui all'art. 1, lett. f), secondo comma, della direttiva 92/51.

69. A favore della risposta affermativa a tale questione depongono numerosi argomenti: la direttiva 92/51, come suggerisce la sua denominazione, deve rappresentare un completamento della direttiva generale 89/48 in materia di istruzione superiore. Essa deve essere letta e intesa unicamente in relazione a quest'ultima (14). Questo depone per un'applicazione analogica delle disposizioni della direttiva 89/48 alle fattispecie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 92/51.

70. Una tale applicazione analogica deve certamente essere accolta in particolare nei casi in cui la direttiva 92/51 disciplini un determinato ambito sostanzialmente allo stesso modo della direttiva 89/48. Questo vale nel caso di specie, perché entrambe le direttive contengono la stessa disposizione riguardo alla normativa professionale da parte di associazioni e di organizzazioni professionali; pertanto è logico prendere in considerazione l'elenco di tali associazioni per entrambe le direttive.

71. Inoltre, il fatto che la RICS emani notoriamente disposizioni per le professioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/48 depone altresì a favore dell'applicabilità di questo elenco in relazione alla direttiva 92/51. Quindi questo dovrebbe essere a maggior ragione il caso per professioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/51, dato che le condizioni di accesso a queste ultime sono più facili.

72. La prima condizione per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva 92/51 è dunque soddisfatta soltanto nel caso in cui non ci si basi sulla professione di «*auctioneers*», ma su quella di «*Chartered Surveyors*» o di «*Chartered Arts and Antiques Surveyors*».

ii) Le condizioni richieste nello Stato di formazione.

73. Posto che la successiva valutazione delle condizioni richieste nello Stato di formazione riguarda l'applicazione della direttiva ad una fattispecie concreta, ciò è di competenza del giudice nazionale.

74. Nell'ipotesi in cui nel Regno Unito esista una professione regolamentata, in un primo momento si deve verificare se nel Regno Unito venga richiesto per l'esercizio di tale professione un diploma ai sensi della direttiva 92/51, vale a dire un diploma universitario a conclusione di un ciclo di studi di due anni al massimo.

75. Invece, si dovrebbe applicare la direttiva 89/48 se ci si basi sui requisiti imposti ai «*Chartered Surveyors*» o ai «*Chartered Arts and Antiques Surveyors*». Spetta al giudice nazionale decidere se siano soddisfatte le condizioni relative ai «*Chartered Surveyors*» e/o ai «*Chartered Arts and Antiques Surveyors*».

76. Se si giunge alla conclusione che lo Stato di formazione, dunque il Regno Unito, per l'accesso alla professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili esige un diploma ai sensi della direttiva 92/51, il richiedente interessato dovrebbe possedere quindi il necessario diploma ai sensi della direttiva 92/51 affinché quest'ultima trovi applicazione alla professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili.

77. Se si ragiona a partire dalla professione di «*auctioneer*», non si è in presenza di una professione regolamentata, perciò non si applica nessuna delle due direttive.

iii) Soddisfacimento delle condizioni da parte del sig. Price

78. Successivamente si deve determinare sulla base della fattispecie concreta di che tipo di diploma e di che esperienza disponga il richiedente nella causa principale. Dagli atti non si possono desumere le informazioni rilevanti, come l'appartenenza ad una delle associazioni riconosciute, oppure esse sono controverse, in particolare l'esperienza di due anni nello Stato di formazione, vale a dire il Regno Unito.

79. Tuttavia, dato che un tale esame costituisce applicazione della direttiva alla fattispecie concreta, si tratta ugualmente di un compito che spetta alle autorità nazionali competenti. Mentre, infatti, il compito della Corte di giustizia è di dare al giudice nazionale le indicazioni per l'interpretazione che siano necessarie per la decisione della causa, spetta al giudice nazionale qualificare la fattispecie in causa in base ai criteri individuati dalla Corte. L'applicazione al caso concreto delle disposizioni comunitarie, così come di quelle adottate per il loro recepimento, rimane compito del giudice nazionale (15).

C – Conclusioni parziali

80. Alla prima questione pregiudiziale si deve dunque rispondere dichiarando che la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, si deve interpretare nel senso che essa si applica all'attività di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili ai sensi del diritto francese soltanto se nel Regno Unito la professione non è regolamentata e il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 92/51, o se per la professione nel Regno Unito è richiesto un diploma ai sensi di tale direttiva. Il giudice nazionale deve decidere se sussistano queste condizioni.

V – Sulla seconda questione pregiudiziale

81. Con la sua seconda questione il giudice del rinvio desidera sapere se, in caso di applicabilità della direttiva 92/51 all'attività di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili, lo Stato membro ospitante possa riservarsi la facoltà di decidere tra le cosiddette misure di adattamento (tirocinio di adattamento o esame d'idoneità), invece di lasciare la scelta al richiedente. La stessa questione si pone per l'applicabilità della direttiva 89/48.

82. Si tratta essenzialmente della questione se la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili sia una professione il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività professionale consista nel fornire consulenze e/o assistenza relativamente al diritto nazionale, dato che in questo caso lo Stato ospitante, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), di entrambe le direttive, può limitare la scelta del richiedente tra un esame d'idoneità e un tirocinio.

A – Sulla ricevibilità della seconda questione pregiudiziale

83. Alla luce del contenuto e della formulazione della seconda questione è opportuno verificarne l'ammissibilità.

84. Secondo costante giurisprudenza della Corte, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (16).

85. Nel caso di specie occorre verificare la relazione tra l'interpretazione del diritto comunitario e l'oggetto della specifica causa principale. Infatti la soluzione alla seconda questione pregiudiziale, come formulata dal giudice del rinvio, richiede che la direttiva 92/51 sia in qualche modo applicabile.

86. Dato che soltanto nella successiva fase del procedimento dinanzi al giudice nazionale sarà chiaro se la direttiva 92/51 sia applicabile alla fattispecie di cui alla causa principale, è incerto se siano soddisfatti i criteri fissati dalla giurisprudenza, alla luce dei quali la risposta alla questione pregiudiziale deve risultare necessaria ai fini della decisione della causa.

87. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, i requisiti per la ricevibilità delle questioni pregiudiziali non possono essere valutati troppo rigorosamente. È decisivo stabilire se l'interpretazione del diritto comunitario possa essere utile e di ausilio al giudice del rinvio. «Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire» (17).

88. Nel caso di specie si deve notare che un'interpretazione della nozione di professione di consulenza legale ai sensi della direttiva è utile al giudice del rinvio, in quanto una delle due direttive è applicabile.

B – Il concetto di professione di consulenza legale ai sensi delle direttive

89. Innanzitutto, si deve esaminare se la direzione di aste pubbliche volontarie sia una professione il cui esercizio richiede una precisa conoscenza del diritto nazionale. Inoltre si deve verificare se un elemento essenziale e costante dell'attività professionale consista nel fornire consulenze e/o assistenza in materia di diritto nazionale.

90. Nel caso di differenze riguardo alla durata o al contenuto della formazione tra lo Stato di origine e di formazione, da una parte, e lo Stato ospitante, dall'altra, lo Stato ospitante può imporre al richiedente requisiti ulteriori, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 92/51, per garantire un suo proficuo adattamento al nuovo contesto professionale.

91. Nel caso di contenuti di formazione diversi, vale a dire, quando la formazione ricevuta dal richiedente verte su materie teoriche e pratiche sostanzialmente diverse da quelle dello Stato ospitante, e dunque non contemplate dal suo diploma, lo Stato ospitante può richiedere concretamente come compensazione, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), primo comma, primo trattino, un tirocinio di adattamento o un esame d'idoneità. Questo vale anche quando l'attività professionale regolamentata nello Stato ospitante è definita in modo più vasto rispetto allo Stato di provenienza del richiedente e a questa differenza di ambito di attività viene riconosciuta rilevanza attraverso una formazione specifica, le cui materie non sono contemplate dal diploma del richiedente (art. 4, n. 1, lett. b), primo comma, secondo trattino, della direttiva 92/51).

92. Lo Stato ospitante, che fa uso di tale facoltà di compensazione, deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e l'esame d'idoneità. Tuttavia, la direttiva 92/51 prevede una deroga a questo principio di libera scelta ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, primo trattino, della direttiva 92/51, quando si tratta di una professione il cui esercizio richiede una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività professionale consista nel fornire consulenze e/o assistenza in materia di diritto nazionale. In questo caso lo Stato ospitante può fare la scelta.

93. Questa deroga per la consulenza legale ha la medesima formulazione letterale della disposizione corrispondente nella direttiva 89/48. Perciò è logico rifarsi ai lavori preparatori di tale disposizione in rapporto alla direttiva 89/48.

94. Occorre ricordare che nella proposta della Commissione non erano previsti né l'esame d'idoneità come misura di adattamento, né la deroga per la consulenza legale. Soltanto le discussioni all'interno del Consiglio e quelle contemporanee all'interno degli ordini forensi hanno portato a questa normativa (18).

95. Benché secondo la Commissione questa estensione della normativa non fosse conforme alla filosofia di base della direttiva, consistente in una reciproca fiducia nella qualità della formazione (19), essa è stata accettata per le remore degli Stati membri. La ratio legis di tale normativa è di dare agli Stati membri la possibilità di controllare le conoscenze di diritto nazionale del richiedente necessarie per l'esercizio della relativa professione, dato che, a motivo delle divergenze negli ordinamenti giuridici nazionali, non si può dedurre così evidentemente come per altre professioni che un cittadino professionalmente qualificato di uno Stato membro possa esercitare con successo la sua professione anche in un altro Stato membro.

96. Di conseguenza, con l'introduzione di tale disposizione veniva adottata una norma speciale per determinate professioni, in deroga all'idea portante della direttiva sulla fondamentale equiparazione dei diplomi di formazione.

97. Un ulteriore aspetto dei lavori preparatori depone a favore di un'interpretazione estensiva della deroga. Infatti, il Parlamento europeo voleva modificare la posizione comune del Consiglio in seconda lettura, in quanto voleva limitare la condizione relativa alle conoscenze di diritto nazionale alle professioni giuridiche nel senso più stretto (20). Tuttavia, quest'emendamento del Parlamento non veniva accolto dal Consiglio.

98. Per contro, depone a favore di una interpretazione restrittiva della disposizione il fatto che non si tratti di una disciplina alternativa equivalente, bensì di una deroga.

99. Alla luce di ciò non è dunque sufficiente che si pretendano generiche conoscenze di diritto per l'esercizio di una certa professione. Non sarà nemmeno sufficiente che si pretenda la conoscenza soltanto di poche materie giuridiche strettamente circoscritte. Altrimenti, infatti, quasi tutte le attività commerciali, ad esempio, rientrerebbero nella deroga. Ma questa non può essere stata l'intenzione del legislatore comunitario. Altrettanto poco può contare il fatto che alla professione si applichino specifici regimi di responsabilità.

100. Dunque, si devono adottare complessivamente criteri rigidi per quanto riguarda l'ambito e il grado o la precisione delle conoscenze. Ciò riguarda sia le stesse conoscenze di diritto richieste sia la parte d'attività consistente nella consulenza e/o assistenza.

101. Con il recepimento della direttiva 89/48, tutti gli Stati membri hanno fatto uso della loro facoltà di scelta per le professioni giuridiche e hanno scelto l'esame d'idoneità come misura di adattamento. Questo si può forse spiegare con il fatto che questa alternativa è la più rigorosa delle due possibili misure di adattamento e rende più difficile al richiedente l'accesso alla corrispondente professione nel relativo Stato ospitante.

102. Per quanto riguarda la generale finalità della direttiva 92/51, la deroga di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, non deve essere interpretata in modo troppo esteso.

103. Infine occorre rilevare che l'art. 4 della direttiva 92/51 si deve interpretare, in quanto disposizione di diritto derivato, alla luce del diritto primario. Fanno parte di questo, accanto alla specifica libertà fondamentale corrispondente, i principi generali del diritto. A tale proposito si deve ricordare in particolare il principio della parità di trattamento, che gli Stati membri devono osservare in sede sia di recepimento della direttiva 92/51, sia di applicazione delle disposizioni nazionali. Da queste disposizioni del diritto primario si possono perciò ricavare altre restrizioni che limitino ulteriormente la libertà di azione degli Stati membri.

C – Le caratteristiche giuridicamente rilevanti delle aste pubbliche volontarie di beni mobili in Francia

104. Lo svolgimento delle aste pubbliche volontarie di beni mobili in Francia è disciplinato dagli artt. da L. 321-1 a L. 321-4, L.321-8 e L.321-9.

105. Queste disposizioni disciplinano soltanto le aste pubbliche volontarie di beni mobili e non si applicano alle aste giudiziarie, che sono vendite all'asta disposte per legge o mediante provvedimento del giudice e restano appannaggio dei banditori d'asta giudiziari («commissaires priseurs judiciaires»).

106. Le aste pubbliche volontarie di beni mobili riguardano soltanto beni usati o beni nuovi, che provengono direttamente dalla produzione del venditore, quando questi non è né commerciante, né artigiano, e i beni vengono venduti singolarmente o a lotti.

107. Queste vendite volontarie sono generalmente gestite da società commerciali, il cui scopo è limitato alla valutazione dei beni mobili e all'organizzazione e alla realizzazione delle aste pubbliche volontarie di tali beni. Queste società agiscono in veste di mandatari del proprietario dello specifico bene. Esse non sono autorizzate a comprare o a vendere direttamente o indirettamente per proprio conto beni mobili che vengano offerti in vendita alle aste pubbliche. Questo divieto vale altresì per i dirigenti, i soci e gli impiegati della società.

108. Queste società possono esercitare la loro attività soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Conseil e devono offrire sufficienti garanzie per quanto riguarda la loro organizzazione, i loro mezzi tecnici e finanziari, l'onorabilità e l'esperienza professionale dei loro dirigenti nonché le misure idonee a garantire ai loro clienti la sicurezza delle operazioni. Esse devono obbligatoriamente nominare un revisore ed un vice revisore.

109. Tra i loro dirigenti, soci o impiegati ci deve essere almeno una persona che disponga della qualifica necessaria per la direzione di una vendita all'asta o sia titolare di un diploma o di un'abilitazione riconosciuti equivalenti in questa materia alle condizioni definite mediante decreto del Conseil d'Etat (art. L. 321-8 del codice commerciale francese). L'art. 321-15 del codice commerciale francese prevede sanzioni penali per garantire il rispetto di determinate disposizioni, in particolare quelle sull'autorizzazione e sui requisiti della qualifica.

D – La professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili

110. Uno Stato membro può applicare la deroga di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, rispettivamente, della direttiva 89/48 o della direttiva 92/51, ossia riservarsi la decisione tra un tirocinio di adattamento e un esame d'idoneità soltanto quando l'esercizio della relativa professione richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività professionale consista nel fornire consulenze e/o assistenza in materia di diritto nazionale. Nel prosieguo si deve dunque esaminare se la professione di direttore di aste pubbliche volontarie soddisfi queste condizioni.

1. I requisiti riguardanti le conoscenze

111. Dalle disposizioni dell'ordinamento francese risulta che la direzione di aste pubbliche volontarie comprende la valutazione dello specifico bene venduto all'asta, l'organizzazione e la direzione dell'asta. In questo contesto, il direttore agisce come mandatario del proprietario del bene da vendere all'asta.

112. Da questa descrizione si potrebbe certamente trarre la conclusione che il direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili deve disporre di una conoscenza delle disposizioni giuridiche francesi in materia di vendite all'asta di beni mobili, dato che egli organizza e dirige la vendita all'asta e che egli dovrebbe anche, in quanto mandatario del proprietario del bene da vendere all'asta, fornire consulenza legale a quest'ultimo.

113. Tuttavia queste conclusioni si basano soltanto su una possibile interpretazione delle disposizioni rilevanti del codice commerciale francese, che non è però in nessun caso vincolante. Il codice commerciale tedesco, ad esempio, riguardo all'attività di banditore contiene disposizioni simili a quelle del codice commerciale francese, tuttavia in Germania questa professione non comporta profili di consulenza legale.

114. Pertanto, per la definizione dell'attività di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili è dunque necessario prendere in considerazione altre disposizioni integrative che presentino un collegamento con l'esercizio di tale professione, come ad esempio le norme che disciplinano la formazione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili in Francia.

115. Lo scopo della formazione per una professione consiste essenzialmente nella preparazione all'esercizio di tale professione. Perciò generalmente si possono dedurre dai contenuti della formazione quelli della professione e viceversa. Pertanto nel caso di specie si deve verificare se un elemento essenziale della formazione per la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili consista in una formazione giuridica.

116. La formazione per direttore di aste pubbliche volontarie viene disciplinata nel decreto n. 2001-650 e in un regolamento. Come già illustrato in sede di analisi della prima questione, la formazione ai sensi dell'art. 16 del decreto consiste in una fase universitaria e in un tirocinio di formazione. La fase universitaria a sua volta comprende un diploma in giurisprudenza e un secondo ciclo di studi di almeno due anni.

117. Il programma dell'esame di accesso al tirocinio viene stabilito negli artt. 4 e 5 del regolamento. Esso comprende una prova di diritto e una prova di arte di quattro ore ciascuna. Nell'allegato al regolamento vengono elencate le materie oggetto della prova di diritto. Queste, in dettaglio, sono: diritto civile, diritto commerciale e diritto delle aste pubbliche volontarie di beni mobili.

118. Lo stesso tirocinio, ai sensi degli artt. 21 e segg. del decreto, consiste in una parte pratica e in una parte teorica; la parte pratica deve essere effettuata presso una società di aste pubbliche volontarie o presso un banditore d'asta giudiziario.

119. Da tutte queste disposizioni risulta che una gran parte della formazione per direttore di aste pubbliche di beni mobili consiste in una formazione giuridica: il diploma di laurea in giurisprudenza, il programma dell'esame di accesso al tirocinio e lo stesso tirocinio. Ne discende che l'esercizio di questa professione in Francia richiede una precisa conoscenza del diritto francese.

2. L'attività

120. Dalla lettera dell'art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, della direttiva 92/51 risulta che il fattore decisivo è l'attività di consulenza legale e non l'esercizio di una professione giuridica in senso stretto.

121. Se il legislatore comunitario avesse voluto comprendere tutte le professioni *giuridiche* avrebbe scelto nella redazione del testo della direttiva una formulazione più generale, ad esempio professioni giuridiche che richiedano una precisa conoscenza del diritto nazionale. Questo dovrebbe valere a maggior ragione se si fossero volute comprendere *tutte* le professioni per il cui esercizio sono necessarie conoscenze giuridiche.

122. Per poter valutare se la professione di direttore di aste pubbliche volontarie rientri nella disposizione di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, della direttiva 92/51, occorre dunque individuare quale parte dell'attività complessiva spetti alla consulenza o assistenza legale.

123. Anche se un confronto con le disposizioni di altri Stati membri dovesse mostrare che la professione comparabile non comprende nessuna o poche attività di natura giuridica ciò non deporrebbe in senso contrario per la qualificazione della corrispondente professione in Francia.

124. Ciò risulta, da una parte, dalla storia di tale professione, vale a dire, dalle sue origini. La professione di «commissarie priseur» ha la sua origine nel periodo successivo alla rivoluzione francese. Questa evoluzione storica spiega perché, diversamente da altri paesi, questa professione in Francia è disciplinata in modo specifico e, tra l'altro, richiede una precisa conoscenza del diritto francese e comprende un'attività di consulenza legale.

125. Tuttavia, a seguito di un ricorso per inadempimento della Commissione contro la Francia, che riguardava il monopolio di questa professione sull'organizzazione delle vendite all'asta in Francia, la professione di «commissarie priseur» è stata divisa nella professione di «commissarie priseur judiciaire» e di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili. Quest'ultimo dirige dunque unicamente le aste pubbliche volontarie di beni mobili. Per contro, le aste giudiziarie, definite come vendite disposte per legge o mediante provvedimento del giudice, restano appannaggio dei banditori d'asta giudiziari (commissaires priseurs judiciaires). La normativa francese è certamente più di un residuo storico. Ciò è dimostrato dai compiti che ancor oggi sono collegati all'esercizio di tale professione, e che saranno esaminati qui di seguito.

126. Ma, innanzitutto, si deve ribadire che il fatto di essere sottoposti a normative professionali ed a una collegata responsabilità (disciplinare) non sono sufficienti. Allo stesso modo non sono sufficienti un alto livello di conoscenze specialistiche e la consulenza collegata. Nemmeno sono sufficienti la semplice conoscenza di disposizioni giuridiche e la loro osservanza, in particolare in relazione al diritto civile. Ciò che è necessario, invece, è che la relativa consulenza rappresenti una parte dell'attività professionale.

127. Risulta dagli atti che il direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili fornisce consulenza e assistenza ad entrambe le parti, ossia all'acquirente e al venditore. In particolare, egli deve spiegare la disciplina giuridica per la tutela dei beni culturali. Il venditore deve essere informato altresì sugli eventuali problemi giuridici che riguardano la provenienza dei beni. Inoltre si aggiungono informazioni sul diritto d'autore, sul diritto tributario, in particolare per quanto riguarda l'IVA, nonché sul diritto delle assicurazioni in relazione con il trasporto dei beni.

128. Per quanto riguarda la vendita all'asta il direttore deve spiegare le questioni giuridiche relative al diritto di prelazione dello Stato, deve organizzare la vendita in caso di mancato pagamento da parte del miglior offerente e deve redigere un verbale sulla vendita all'asta, che produce effetti giuridici.

129. La rilevanza degli aspetti giuridici dell'attività si riflette sul fatto che l'art. 56 della legge 31 dicembre 1971, n. 71-1130(21) equipara questa professione a quelle forensi.

130. Pertanto, appare esagerato il rimprovero mosso alla Francia di avere qualificato, in modo contrario al diritto comunitario, la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili come «professione di consulenza legale» in occasione del recepimento della direttiva e di aver perciò abusato della deroga (22).

131. D'altra parte, occorre ancora una volta tener presente lo scopo reale di tale direttiva: scopo della direttiva sul riconoscimento dei diplomi non è infatti, diversamente da certe direttive settoriali, armonizzare il diritto degli Stati membri in materia di normative professionali, bensì assicurare il mutuo riconoscimento dei diplomi. Questo riconoscimento è certamente subordinato a determinate condizioni quando la formazione all'interno degli Stati membri è diversa e ciò influisce sull'esercizio della professione nel rispettivo Stato membro ospitante. Allo stesso tempo ciò garantisce che siano rispettate le peculiarità dell'ordinamento giuridico del particolare Stato membro, come la Francia nel caso di specie, che spesso hanno un importante sfondo storico e culturale. Dato che le direttive danno ad ogni Stato membro il diritto di stabilire le attività che fanno parte di una professione, sarebbe contrario allo scopo delle direttive comparare la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili con professioni simili che esistono in altri Stati membri per creare un'unica professione di banditori ai sensi del diritto comunitario, che serva da criterio regolatore per le corrispondenti professioni negli Stati membri.

132. La normativa francese in questione nel presente procedimento, riguardante la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili, si è sviluppata storicamente e giuridicamente come una parte specifica ed autonoma della normativa francese sulle professioni e deve essere accettata come tale.

E – Conclusione parziale

133. Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che la professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili, in conformità alle disposizioni giuridiche nazionali applicabili nella causa principale, deve essere qualificata come una professione di consulenza legale ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), primo comma, della direttiva 92/51.

VI – Conclusione

134. Per questi motivi suggerisco alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali che le sono state proposte:

- 1) La direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, si deve interpretare nel senso che essa si applica all'attività di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili ai sensi del diritto francese soltanto se
– nel Regno Unito la professione non è regolamentata e il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, o se
– per la professione nel Regno Unito è richiesto un diploma ai sensi di tale direttiva.
Spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni sussistano nella causa principale.
- 2) La professione di direttore di aste pubbliche volontarie di beni mobili, in conformità alle disposizioni giuridiche nazionali applicabili nella causa principale, deve essere qualificata come una professione di consulenza legale ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), primo comma, della direttiva 92/51.

1 – Lingua originale: il tedesco.

2 – GU L 209, pag. 25.

3 – GU 1989, L 19, pag. 16.

4 – GU L 255, pag. 22.

5 – Sentenze 1° febbraio 1996, causa C-164/94, Aranitis (Racc. pag. I-135, punti 18 e 33), e 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla (Racc. pag. I-4773, punto 16).

6 – Sentenze causa C-164/94 (cit. alla nota 5, punto 19), e causa C-234/97 (cit. alla nota 5, punto 17).

V., inoltre, sentenza 7 ottobre 2004, causa C-402/02, Commissione/Francia (GU C 300, pag. 13, punti 31 e segg.), relativa alla nozione di professione regolamentata in base alle norme di accesso.

7 – V. al riguardo Hildegard Schneider, *Die Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Gemeinschaft*, 1995, pag. 239.

8 – Vedi, per quest'ipotesi, Martin Wasmeier, «Aktuelle Fragen im Zusammenhang mit der Anerkennung von Berufsabschlüssen», *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* 1999, pag. 746 (in particolare, pag. 749).

9 – Sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89 (Racc. pag. I- 2357).

10 – V. la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 92/51/CEE conformemente all'articolo 18 della direttiva 92/51/CEE [COM(2000)17 def., punti 201 e seg.].

11 – Sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01 (Racc. pag. I-13467, punto 54).

12 – V. Schneider (cit. alla nota 7), pagg. 172 e segg.; Sabine Regelin, «Berufliche Befähigungsnachweise und ihre Anerkennung», in: Oetker/Preis (Hrsg.), *Europäisches Arbeits- und Sozialrecht*, pag. 49; Ulrich Müller-Bernhardt, «Anerkennung von Hochschuldiplomen im Gemeinschaftsrecht», *Recht der Jugend und des Bildungswesens* 1989, pag. 130 (in particolare, pag. 134).

13 – Sentenza 9 settembre 2003, causa C-285/01 (Racc. pag. I-8219).

14 – Quinto considerando della direttiva 92/51

15 – Sentenze 14 dicembre 2000, causa C-446/98, Fazenda Pública (Racc. pag. I -11435, punto 23) e causa C-285/01 (cit. alla nota 13), punto 58.

16 – Sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Racc., pag. I-2099, punto 39), 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital (Racc. pag. I-607, punto 19), 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Adolf Truley (Racc. pag. I-1931, punti 22 e segg.), e 5 febbraio 2004, causa C-380/01, Schneider (Racc. pag. I -1389, punto 22).

17 – V., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 59), causa C-379/98 (cit. alla nota 16), punto 38, causa C-390/99 (cit. alla nota 16), punto 18, e 10 dicembre 2002, causa C-153/00, der Weduwe (Racc. pag. I-11319, punto 31).

18 – V., a tal proposito, Schneider (cit. alla nota 7), pag. 195.

19 – V., a tal proposito, Scheider (cit. alla nota 7), pag. 197.

[20](#) – Decisione sulla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta della Commissione approvata in vista dell'adozione di una direttiva concernente un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1988, C 309, pag. 44).

[21](#) – JORF del 5 gennaio 1972, pag. 131.

[22](#) – V. Jacques Pertek, «Free movement of professionals and recognition of higher-education diplomas», *Yearbook of European Law* vol. 12 (1992), pag. 293 (in particolare, pag. 320).